

Art. 6° Il consiglio di amministrazione provvede all'acquisto del materiale che ritiene necessario per l'esercizio della missione sociale; amministra i fondi della società, e compie quanto ritiene utile e necessario per raggiungere lo scopo per il quale la società è stata costituita. Rende conto del suo operato nelle assemblee generali dei soci, che saranno tenute in numero di quattro ogni anno, alla fine di ogni trimestre.

Art. 7° Le elezioni generali avranno luogo nella prima quindicina di gennaio, e le cariche potranno essere riconfermate.

Art. 8° Le attribuzioni inerenti alle diverse cariche sociali saranno fissate da apposito regolamento interno, approvato dal consiglio di amministrazione.

Art. 9° Il presidente ha facoltà di indire le adunanze generali quando lo ritenga opportuno, e queste potranno pure aver luogo, quando ne sia rivolta al presidente domanda per iscritto, portante la firma di dieci soci e nella quale ne sia specificato il motivo.

Art. 10° Le adunanze saranno valide: in prima convocazione quando il numero degli intervenuti rappresenti almeno un terzo dei soci, ed in seconda convocazione

ne

N. CONCELLO
Rosanna Curatelli Genta

